



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**dott. Franza Biagio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>155</b>	<b>23/10/2017</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

Oggetto:

*costruzione di un impianto di recupero di biogas e relative opere di connessione per la produzione di energia elettrica e termica da reflui zootecnici e biomassa vegetale in loc. Torre - Piano Chianca. Concessione per l'attraversamento con linea elettrica in M.T. (100 KW) sul Vallone della Chianca in agro del Comune di Omignano.*

*Richiedente: Soc. Valsele S.r.l. - Prat. 7363/C.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO:

- che, con istanza pervenuta in data 04/08/2017 n. 535983, il sig. Rispoli Francesco nato a [REDACTED] e residente in Capaccio, via Prov. Giungano n. 1, in qualità di amministratore unico della Val Sele S.r.l. con sede in Omignano, contrada Torre Chianca s.n.c., Partita IVA 03462670658 (di seguito indicata con "concessionario"), ha chiesto la concessione per l'attraversamento con una linea elettrica in M.T. (100 KW) sul Vallone della Chianca in agro del Comune di Omignano, nell'ambito dei lavori di costruzione di un impianto di recupero di biogas e relative opere di connessione per la produzione di energia elettrica e termica da reflui zootecnici e biomassa vegetale in loc. Torre – Piano Chianca, fg. 12 part. 27 (a nord) fg. 11 part. 177 (a sud);
- che la pratica è registrata al n. 7363/C;
- che all'istanza è stata allegata anche la necessaria documentazione tecnica;
- che, a seguito di esame positivo della documentazione prodotta, con nota n. 675103 del 13/10/2017, il concessionario è stato invitato a trasmettere le attestazioni dei versamenti calcolati in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 c. 2 legge 21/12/61 n. 1501, con gli aggiornamenti di cui all'art. 14 del D. L. n. 546 del 2/10/1981 e art. 2 comma 42 della legge 24/12/03 n. 350. Trattandosi di potenza di 100 KW, l'importo del canone annuale iniziale è stabilito, in via provvisoria, in € 110,26;
- che, con nota acquisita in data 19/10/17 n. 688842, il concessionario ha trasmesso le attestazioni dei versamenti di € 110,26 per canone anno 2017 e di € 220,52 per deposito cauzionale, effettuati in data 14/10/17 sul c.c.p. n. 21965181 del Servizio Tesoreria della Regione Campania;

CONSIDERATO:

- che dalla documentazione tecnica prodotta si rileva che l'attraversamento non interferisce in alcun modo con il corso d'acqua interessato in quanto i cavi sono posti ad un'altezza sul piano di campagna non inferiore a m. 8,00 e i pali portanti sono posti a una distanza maggiore di 10,00 metri dalle sponde;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000, per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 994 e 995 del 23.10.17) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Vista la legge 21/12/61 n. 1501;

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D.L. 2/10/81 n. 546;

Visto il D.M. 2/3/98 n. 258;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;

Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;

Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;

Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;  
Vista la L. R. n. 3 del 20/01/2017;  
Vista la L. R. n. 4 del 20/01/2017;  
Vista la Delibera di G. R. n. 581 del 20.09.2017,

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

## DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla Soc. Val Sele S.r.l., come sopra generalizzata, la concessione per l'attraversamento con linea elettrica in M.T. (100 KW) sul Vallone della Chianca in agro del Comune di Omignano, nell'ambito dei lavori di costruzione di un impianto di recupero di biogas e relative opere di connessione per la produzione di energia elettrica e termica da reflui zootecnici e biomassa vegetale in loc. Torre – Piano Chianca, fg. 12 part. 27 (a nord) fg. 11 part. 177 (a sud), come da documentazione tecnica agli atti a firma del geom. Marco Gozza e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- la validità della concessione ha decorrenza dalla data del presente decreto e scadenza al 31.12.2035; al termine il concessionario dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi 1 anno prima della scadenza;
- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R. D. n. 523/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- l'importo del canone, calcolato nei modi stabiliti dall'art. 4 c. 2 legge 21/12/61 n. 1501, art. 14 D.L. 2/10/81 n. 546 e art. 7 c. 1 D.M. 2/3/98 n. 258, opportunamente aggiornato, è stato fissato, in via provvisoria e salvo conguaglio, per l'anno 2017, in €. 110,26 comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72 e viene di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dei funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- il pagamento del canone deve effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno – sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, ovvero mediante bonifico bancario, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- il concessionario dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare ogni possibile interferenza con il regolare deflusso delle acque;
- il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, eventuali opere accessorie o interventi di qualsiasi tipo che si dovessero rendere necessari, anche in futuro, sia per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, sia per intervenute esigenze di pubblica utilità, su semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale concedente, pena la decadenza della concessione stessa con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- la concessione è revocabile in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione Regionale, sia nel caso che il concessionario manchi alle disposizioni del presente decreto, sia nel caso che l'Amministrazione, per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione. In tal caso nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà allo stesso;
- l'Amministrazione Regionale resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi danno alla struttura, alle opere accessorie, ai servizi, ecc., a cose e a persone, per eventuali danni comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

- Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assenti;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia; la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza della concessione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei manufatti a cura e spese del concessionario entro 12 mesi dal formale atto di diffida; in caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato dal concedente con addebito delle spese;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta eventualmente rilasciati da altri Enti, se non in contrasto con il presente decreto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per legge e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della Soc. Val Sele S.r.l., contrada Torre Chianca s.n.c., Omignano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (50 - 09);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (50 - 13 - 01);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Omignano.

Biagio Franza